



## PERCORSO ENTI LOCALI

# Normativa in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle Comunità (parte I)

## Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riguardo alle comunità.

In particolare, andremo ad approfondire:

- Legislazione relativa alla sicurezza
- Digressione storica della cornice normativa sulla sicurezza del lavoro
- Il D.Lgs. 81/08, conosciuto come Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- La valutazione dei Rischi

Bene, non ci resta che iniziare...

## La definizione di “SICUREZZA SUL LAVORO”

Con “sicurezza sul lavoro” si intendono tutte le misure che vengono messe in atto per rendere sicuri i posti di lavoro. Questo per evitare che si possa incorrere in infortuni e/o rischi connessi all’attività lavorativa che si sta svolgendo. Attraverso la prevenzione si possono ridurre o eliminare del tutto i rischi di infortuni, ma anche di incidenti e, non da meno, l’insorgere di malattie professionali.

Cosa si intende per malattie professionali? Con malattie professionali ci si riferisce a quelle patologie connesse ad un tipo di attività lavorativa e al suo esercizio. Si tratta di una malattia che spesso non si manifesta in tempi brevi, ma agisce progressivamente e lentamente nel tempo, ma riguardo al quale è chiaro che, se il lavoratore avesse svolto un’altra professione o se questa fosse stata svolta in un ambiente più sicuro, non si sarebbe ammalato in quel modo.

## Legislazione relativa alla sicurezza

Nel corso del tempo, all’interno delle organizzazioni, si è posta sempre maggior attenzione al tema della sicurezza e della prevenzione in ambito lavorativo, cambiando e adattandosi di pari passo al mutare delle condizioni produttive e dell’organizzazione stessa del lavoro.

Infatti, nel periodo precedente l’unità d’Italia (1861), non erano presenti leggi che tutelassero la salute del lavoratore in quanto l’infortunio era considerato, semplicemente, un evento nefasto. Successivamente, verso la fine dell’Ottocento, il lavoratore infortunato cominciò ad essere tutelato attraverso delle norme di prevenzione. Da qui, la stessa attività lavorativa iniziò ad essere più sicura tanto da ridurre, conseguentemente, gli infortuni.

Questi cambiamenti erano dovuti anche alle conseguenze della Seconda Rivoluzione Industriale dove cominciò ad esserci una vera e propria trasformazione della vita dell'uomo e delle sue prospettive lavorative. All'interno della Costituzione si possono trovare i principi fondamentali sulla tutela dei lavoratori, più nello specifico:

- nell'art. 35, "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori [...]"
- nell' art. 38, "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio [...]"

## La legge 626

Nel tempo è stata introdotta la Legge 626, ovvero il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, chiamata anche, più semplicemente, 626. È la prima legge a carattere generale che unisce le direttive generali in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Questo Decreto Legislativo ha segnato la svolta in materia di salute e sicurezza del lavoro, modificando le norme che disciplinano la materia, introducendo anche in Italia le Direttive Europee.

La 626 si applica in tutti i settori di attività privati e pubblici (industria, artigianato, commercio, servizi, pubblica amministrazione) dove operano lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, gli assunti a contratto di formazione, i soci di società di fatto e di cooperative, i collaboratori familiari di ditte individuali.

### Testo Unico della sicurezza sul lavoro

Passiamo adesso a definire il Testo Unico della sicurezza sul lavoro. La redazione del Testo Unico (D.Lgs. 81/08) rappresenta un risolutivo ed importante passo in avanti, sia perché si arriva, man mano, ad una maggiore consapevolezza dell'importanza della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro e sia perché si giunge ad una più moderna e coerente codificazione normativa.

Rispetto al D.Lgs. 626/94, nel nuovo Decreto vengono definiti in modo migliore i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e i meccanismi di delega di funzioni, stabilendo:

- regole più inflessibili per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori
- aumentando le sanzioni per l'inosservanza delle regole di prevenzione e protezione

L'elaborato da una parte semplifica alcune procedure e adempimenti e dall'altra migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza.

## La struttura del Testo Unico

Come è strutturato il Testo Unico? Vediamolo insieme.

La struttura del Testo Unico riprende quella del D.Lgs. 626/94:

- il Titolo I stabilisce i principi generali comuni
- i Titoli dal II all'XI contengono le disposizioni specifiche per i diversi campi di applicazione
- il Titolo XII riguarda le disposizioni in materia penale e procedure penali
- il Titolo XIII introduce le norme transitorie e finali

In riferimento al Titolo I verranno riportate alcune delle definizioni degli articoli che saranno necessari al fine di spiegare gli obblighi dei soggetti direttamente interessati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## Le “Definizioni” delle figure coinvolte nel Testo Unico

Ora introduciamo delle definizioni delle persone coinvolte per la sicurezza nei luoghi di lavoro utili poi per comprendere maggiormente le attività, gli obblighi e le responsabilità legate ad ognuno.

Le “definizioni” introdotte sono in buona parte corrispondenti a quelle stabilite nel D.Lgs. 626/94. Quelle ex novo vengono inserite sulla scia di prassi ormai consolidate, nello specifico la figura del Preposto viene considerata per la prima volta nel presente Decreto, inizialmente in senso formale e successivamente definendo anche gli obblighi e i compiti a lui attribuiti.

Di seguito riportiamo le definizioni:

- per **AZIENDA** si intende il complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro pubblico o privato
- per **DIRIGENTE** si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa
- per **PREPOSTO** si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere funzionale di iniziativa
- per **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)** si intende la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, istituito presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e hanno diritto ad un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o di Sito
- con **PREVENZIONE** ci si riferisce all’intero complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno
- per **RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)** si intende la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- con **SALUTE** ci si riferisce allo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità
- per **MEDICO COMPETENTE** si intende il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria
- per **RISCHIO** si intende la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione
- per **VALUTAZIONE DEI RISCHI** si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui esercitano la loro attività, finalizzata ad



individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

## La valutazione dei rischi

Dopo aver visto insieme le definizioni generali sia dei soggetti coinvolti per la sicurezza nei luoghi di lavoro e sia di alcuni processi ad essi collegati è bene soffermarci sulla valutazione dei rischi e quindi definire le fonti di rischio classificate in cinque categorie:

- **Rischi Generici**, sono i più comuni e di solito riguardano gli ambienti di lavoro (strutture), gli impianti elettrici, oppure attrezzature o macchinari
- **Rischi Ergonomici**, sono i rischi collegati alle posizioni di lavoro che impattano sulla salute del lavoratore sia nel breve che nel lungo periodo, ad esempio i lavori che si svolgono davanti a videotermini in modo abituale
- **Rischi Specifici**, sono legati al processo produttivo, cioè settori particolari dell'azienda in cui vengono utilizzati materiali specifici o in cui vengono eseguite lavorazioni particolari. È il caso dei prodotti chimici (gas, vapore, liquidi) e dei lavori eseguiti in presenza di rumori, vibrazioni e radiazioni
- **Rischi di Processo**, sono quei rischi che prevedono elevate possibilità di incidenti o malfunzionamenti di ordinari processi lavorativi. Solitamente riguardano il pericolo di incendio, di esplosione, di propagazione di energia termica e di emissione di sostanze tossiche oltre il limite consentito
- **Rischi Organizzativi**, sono rischi che derivano dagli errori compiuti da chi ricopre un ruolo di responsabilità all'interno dell'organizzazione. Il ruolo di tutela per la proprio e l'altrui integrità fisica. Se i responsabili di ciò sono poco professionali o non addestrati si può incorrere in incidenti di una certa importanza

## Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Recentemente i diversi D.Lgs. hanno imposto alle imprese una serie di obblighi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolar modo le imprese devono compiere un'attenta valutazione dei rischi che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori che dovrà poi essere riportata nel DVR – Documento di Valutazione Rischi.

Attraverso l'analisi valutativa dei rischi, un'azienda è chiamata a prendere decisioni che riguardano il miglioramento delle condizioni di salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Per fare questo l'organizzazione assume un'ulteriore responsabilità, quella di certificare e documentare ogni scelta che riguarda la prevenzione del rischio e che si occupi di sicurezza lavorativa, avvalendosi di personale interno o esterno alla struttura per svolgere questi compiti.

Vengono valutati tutti i possibili rischi che possono verificarsi all'interno di un'azienda, ma alla condizione che questa abbia già adottato tutti gli accorgimenti minimi prescritti dalla legge in termini di sicurezza per prevenire il verificarsi di un danno.

Successivamente si preventivano i potenziali rischi che possono verificarsi all'interno della struttura in cui si svolgono le attività lavorative e quindi si procede alla loro valutazione seguendo un ordine preciso.

Dopo questa fase si individuano le cosiddette misure di tutela, cioè gli strumenti idonei a diminuire la presenza dei rischi per tutto il personale.

## Chi si occupa del Documento di Valutazione dei Rischi?

Il DVR è sotto responsabilità diretta del datore di lavoro dal quale non può sottrarsi. Questo non vuol dire che deve essere lui a redigerlo, in quanto non è detto abbia le competenze ad hoc. Il datore di lavoro, quindi, può rivolgersi a degli esperti, anzi il Testo Unico prevede che tale documento sia redatto in collaborazione con il Responsabile dell'SPP (Servizio di prevenzione e protezione), il medico competente (ove necessario) e con la consultazione del Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori (RLS).

## Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Oggi abbiamo introdotto il tema della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare abbiamo trattato:

- la Legislazione relativa alla sicurezza
- la legge 626
- il Testo Unico della sicurezza sul lavoro
- le "Definizioni" delle figure coinvolte nel Testo Unico
- la valutazione dei rischi
- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Grazie per l'attenzione!